



REGIONE TOSCANA

**Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 108 del 13 novembre 2020**

*Oggetto:*

COVID 19 - Quadro regolatorio sulle diverse tipologie di reclutamento di personale per le Aziende ed Enti del SSR della Toscana

*Dipartimento Proponente:* DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

*Struttura Proponente:* **DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE**

*Pubblicità / Pubblicazione:* **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

*ALLEGATI N°0*

## **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;

Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19) convertito con modifiche in Legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il DPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il DL 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77 ed in particolare gli artt. 247 e ss.

Visto il decreto legge n.83 del 30 luglio 2020, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124;

Vista la Delibera del consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il DL 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

Visto il DPCM 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il parere prot. AOOGR\_0382011 del 5.11.2020 fornito dalla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di Regione Toscana;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Rilevata la necessità da un lato di rendere più celeri ed efficaci le procedure di reclutamento, semplificando le modalità di accesso anche laddove non sia possibile reclutare personale dalle graduatorie vigenti;

Preso atto che numerose procedure concorsuali e selettive sono state bandite in epoca precedente alla manifestazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, allorquando non era ipotizzabile o, comunque, non disciplinato l'impatto che tale emergenza avrebbe potuto avere sulle ordinarie funzioni ed attività concorsuali, nonché sul fabbisogno urgente e non programmabile di personale per le Aziende Sanitarie;

Osservato che sono in fase di esaurimento le disponibilità effettive nelle liste degli idonei non vincitori di concorso nei profili professionali di OSS e infermieri, nonché prevedibilmente in futuro anche per altri profili sanitari, per cui occorre attivare ulteriori modalità di reclutamento rapido;

Rilevato che risultano estremamente significative le ricadute dell'epidemia COVID sullo svolgimento delle prove concorsuali, sia in termini di possibilità di partecipazione, sia in relazione

alla necessaria celerità e speditezza di tali procedure, che riguardano oltre tutto soggetti che molto spesso risultano particolarmente esposti al virus, per l'attinenza della loro professione con l'attività sanitaria;

Rilevato altresì che il citato DPCM del 3 novembre 2020, vista la recrudescenza dell'epidemia ha espressamente autorizzato la possibilità di svolgimento delle procedure concorsuali per il personale del SSN, prevedendo la possibilità di adozione di modalità di svolgimento telematico;

Ritenuto necessario dettare un quadro regolatorio adeguato a fronteggiare le esigenze di reclutamento collegate alla seconda ondata di diffusione del contagio, tenuto conto degli effetti determinati dalla stessa sullo stesso tema dall'ordinanza n. 19/2020 e data la cessata vigenza della stessa;

Dato atto che le indicazioni tecniche contenute nel presente atto potranno essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali anche in ordine alla possibile introduzione di modalità generalizzate di espletamento delle prove orientate al contenimento dell'epidemia;

## **ORDINA**

Ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure relative alle diverse tipologie di reclutamento di personale messe in atto per il contenimento dell'emergenza sanitaria, da applicare da parte delle Aziende e degli Enti del SSR della Toscana nel reperimento del personale a tempo indeterminato e determinato, nonché eventualmente con altre forme contrattuali, anche in deroga alle previsioni di cui al regolamento ESTAR in materia di procedure concorsuali e selettive

### **A) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DALLE GRADUATORIE VIGENTI CON PROCEDURA DI EMERGENZA**

In merito alle assunzioni a tempo indeterminato di personale, di qualsiasi ruolo e profilo, per esigenze direttamente connesse ai percorsi di assistenza, diagnosi, cura e prevenzione interessati dall'emergenza Covid-19, queste sono richieste con tale motivazione dalle Aziende e dagli Enti del SSR della Toscana ed avvengono attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei risultanti dall'espletamento di pubblici concorsi, nel rispetto dell'ordine di graduatoria e, quando presenti, delle opzioni di area vasta espresse dal candidato in sede di presentazione delle domande, seguendo la seguente procedura d'emergenza:

1. Estar, cercando di accorpate, quando possibile, richieste di più Aziende ed Enti in modo da assicurare agli idonei in graduatoria una maggiore possibilità di scelta, partendo dal primo candidato idoneo ancora presente in graduatoria e non ancora contattato nell'ambito della procedura oggetto di questa ordinanza, comunica ad un numero di candidati sufficiente a garantire, nel più breve tempo possibile, la copertura dei posti richiesti, le opportunità di assunzione presso le Aziende, chiedendo di fornire entro due giorni una risposta in cui siano indicate l'azienda/ente o le aziende/enti per i quali si accetta l'offerta di assunzione e, qualora fossero più di una, il proprio ordine di preferenza nell'assunzione. Il termine predetto decorre dalla data della specifica comunicazione relativa

alla proposta di assunzione che ESTAR inoltra a ciascun candidato, acquisendo prova dell'avvenuta comunicazione e delle relative risposte tramite posta elettronica ordinaria.

2. Trascorsi i due giorni forniti per la risposta, Estar invia a ciascuna Azienda/Ente i nomi degli idonei che hanno accettato l'offerta in un numero pari al fabbisogno richiesto; nell'assegnazione, viene tenuto conto, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, delle eventuali preferenze espresse;
3. I candidati i cui nominativi sono inviati alle Aziende/Enti, nonché i nominativi di chi abbia rinunciato all'offerta o non abbia risposto nei termini indicati, saranno considerati "contattati" nella procedura in oggetto e non più contattabili per le Aree Vaste per le quali è avvenuto il contatto, salvo restare disponibili per le altre Aree Vaste eventualmente scelte in sede di presentazione della domanda nel caso di un futuro scorrimento in emergenza; i nominativi di chi ha fornito disponibilità ma si è trovato in esubero rispetto ai fabbisogni delle Aziende/Enti verranno invece considerati ancora "contattabili" per le future chiamate in emergenza;
4. Le Aziende/Enti contattano nei cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento dei nominativi i candidati, chiedendo la presa in servizio entro 7 giorni dalla data di contatto. Tale termine può essere derogato dalle Aziende, nei seguenti casi:
  - a. per la tutela della maternità, in caso di candidate in aspettativa obbligatoria per maternità, differendo l'ingresso in servizio fino al termine del relativo periodo di tutela; analogo differimento va applicato alle situazioni di gravidanza non comprese nel periodo di astensione obbligatoria (dal secondo all'ottavo mese di gestazione), che sarebbero comunque sottoposte ad interruzione anticipata in base alle norme a tutela della maternità;
  - b. al fine di garantire la continuità dei servizi durante il periodo di emergenza, nel caso di personale già in attività presso le Aziende e gli Enti del SSR della Toscana, differendo l'ingresso in servizio per due mesi, fatti salvi diversi accordi tra le Aziende interessate;
  - c. al fine di garantire durante il periodo di emergenza la tenuta dei servizi sanitari e socio-sanitari nel loro complesso, nel caso di personale impiegato da fornitori e convenzionati del SSR della Toscana, differendo l'ingresso in servizio di massimo un mese per consentire la sostituzione del personale assunto.
5. In caso di rinuncia, anche per l'impossibilità di prendere servizio entro i termini indicati al punto 4, o di mancata risposta nei termini di cui al punto 1, il candidato manterrà la propria posizione nella graduatoria, rimanendo disponibile per l'eventuale successiva chiamata nella modalità ordinaria. Nel caso di rinuncia comunicata all'Azienda/Ente, l'eventuale reintegro avverrà con una successiva richiesta da parte di questa ad Estar seguendo le modalità sopra descritte.
6. Nel caso in cui tutta la graduatoria venga scorsa utilizzando la procedura d'emergenza, questa potrà essere nuovamente avviata dal primo candidato idoneo ancora presente in graduatoria.

Considerato che l'assunzione con procedura d'emergenza di personale sanitario e socio-sanitario può comportare le dimissioni dello stesso personale impiegato presso fornitori o enti convenzionati con il SSR della Toscana, tenuto conto che sussiste un interesse pubblico a garantire la tenuta dei servizi sanitari e socio-sanitari nel loro complesso durante il periodo di emergenza, la Regione, nel rispetto delle norme in materia di tutela di dati personali, metterà comunque a disposizione degli enti gestori privati tramite Estar un consistente elenco di Operatori Socio Sanitari cui attingere per

le proprie necessità operative, nonché gli elenchi dei partecipanti alle procedure selettive e concorsuali organizzate da Estar non inseriti in graduatorie valide, al fine di agevolare il reperimento di professionalità equivalenti a quelle in uscita.

Gli operatori sanitari e socio-sanitari che risponderanno alle chiamate in via d'urgenza, rispetto ai quali non sia praticabile il differimento nell'ingresso in servizio di cui al precedente punto 4 c) in ragione di un'urgenza oggettivamente non comprimibile ovvero che abbiano termini di preavviso per la cessazione del rapporto di lavoro superiore al mese, sono esonerati dal rispetto del termine di preavviso normativamente previsto, in analogia con quanto già disposto da altre Regioni.

## **B) ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DEL SSR**

Per le assunzioni a tempo determinato dalle graduatorie, ESTAR e le Aziende sanitarie adottano azioni analoghe a quelle disposte per il tempo indeterminato al fine di garantire l'ingresso in servizio entro una settimana dalla chiamata del personale contattato.

Per le nuove procedure selettive, in ragione delle particolari esigenze di urgenza, connesse all'emergenza sanitaria in atto, deve essere garantita immediata pubblicazione delle procedure stesse, anche anticipando l'uscita dei relativi bandi sul sito di Estar prima della pubblicazione sul BURT e prevedendo l'emissione di bandi sempre aperti con aggiornamento periodico delle graduatorie.

### **B1) Selezione di personale partecipante a procedure concorsuali non ancora espletate**

1. In merito al reclutamento di tutte le professionalità necessarie nei percorsi di assistenza, diagnosi, cura e prevenzione, attraverso assunzioni a tempo determinato e conferimento di incarichi libero professionali (fatti salvi, per questi, eventuali ulteriori avvisi per il conferimento attivati da ciascuna Azienda ed Ente), nell'ipotesi in cui siano già disponibili domande inviate per la partecipazione a procedure concorsuali nelle quali la prova orale non sia ancora stata convocata, tali domande, nell'attesa del completamento della procedura concorsuale, sono valevoli anche per l'attivazione di selezioni a tempo determinato per soli titoli; a tal fine saranno considerate valide, ai fini della selezione, anche le domande presentate da medici specializzandi, a condizione che gli stessi abbiano, nel frattempo, conseguito la specializzazione (la valutazione dei titoli avverrà in ogni caso tenendo a riferimento i termini temporali del bando di concorso originario).

2. Nel caso di cui al punto 1, i medici ancora specializzandi che hanno presentato domanda alla procedura concorsuale potranno essere contattati dalle Aziende, ai sensi della legge n. 27 del 24 aprile 2020, per il conferimento di incarichi libero professionali.

3. Al fine di garantire la tenuta complessiva e la continuità dei servizi, al momento del completamento del concorso a tempo indeterminato per il quale sono state presentate le domande, nel rispetto delle regole di scorrimento della graduatoria, tutti i medici risultati idonei e già assunti a tempo determinato ai sensi del punto 1, potranno essere assunti a tempo indeterminato dall'Azienda presso cui hanno accettato l'incarico, con le modalità successivamente descritte nel punto C).

4. Analogamente, al conseguimento della specializzazione, i medici presenti nella specifica graduatoria del concorso a tempo indeterminato, a cui sia stato conferito un incarico libero professionale, potranno essere assunti a tempo indeterminato dall'Azienda che ha conferito l'incarico, nel rispetto delle regole di scorrimento della relativa graduatoria.

5. Al fine di garantire la continuità dei servizi durante il periodo di emergenza, i suddetti incarichi non potranno essere offerti al personale già in servizio a tempo indeterminato o determinato presso le Aziende del SSR della Toscana; per questi ultimi è comunque salvaguardata la possibilità di essere assunti a tempo indeterminato al superamento delle prove concorsuali, come specificato nel successivo punto C).

## **B2) Attivazione in emergenza di selezioni a tempo determinato di personale**

Per consentire la rapida immissione in servizio di personale, di qualsiasi ruolo e profilo, per esigenze direttamente connesse ai percorsi di assistenza, diagnosi, cura e prevenzione interessati dall'emergenza Covid-19, possono essere bandite procedure selettive per il conferimento di incarichi a tempo determinato, previo avviso pubblico tramite il sito istituzionale di ESTAR.

In funzione delle esigenze di reclutamento, tale avviso potrà restare pubblicato sul sito aziendale di Estar con possibilità continuativa di presentazione delle domande fino al perdurare dell'emergenza sanitaria, con valutazione iniziale curriculare e con aggiornamento settimanale delle candidature pervenute ai fini del loro inserimento in coda alla graduatoria secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Tale valutazione, di solo tipo curriculare, avverrà valutando i titoli posseduti alla data di prima pubblicazione del bando sul sito Estar; l'inserimento in graduatoria avverrà concatenando le singole graduatorie di merito prodotte per ciascuna sessione settimanale di presentazione delle domande.

Sulla base di tali graduatorie potranno essere conferiti, solo durante il periodo di vigenza della presente ordinanza, incarichi a tempo determinato della durata massima di un anno non rinnovabili. Analoga procedura può essere adottata, durante il periodo di vigenza della presente ordinanza, per formare graduatorie per il conferimento di incarichi libero professionali della durata massima di un anno non rinnovabili; a tali procedure possono partecipare anche gli specializzandi dal terzo anno di iscrizione.

L'immissione in servizio avverrà previa verifica del titolo detenuto e verifica di idoneità alla mansione.

Nell'ambito dei processi di reclutamento riferiti ad impieghi "flessibili", questa tipologia di reclutamento e rapporto di lavoro è da esperire in via prioritaria.

## **C) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE ASSUNTO O MANTENUTO IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO O CON INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI AI FINI DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19**

Per tutto il periodo di emergenza Covid-19 da marzo ad oggi, anche per effetto della citata Ordinanza n.19/2020, le Aziende Sanitarie e gli Enti del SSR hanno conferito incarichi a tempo determinato o libero professionali a personale medico, specializzato e specializzando, attingendo alle domande presentate per concorsi pubblici allora non ancora espletati, ma le cui procedure si sono ora concluse generando graduatorie in corso di utilizzo. In tali graduatorie sono presenti anche medici a cui i predetti incarichi, sulla base di quanto disposto dall'Ordinanza n.19, non erano stati offerti perché al momento già titolari di incarichi presso le Aziende; questi medici hanno nella pratica svolto incarichi afferenti l'emergenza Covid ricompresi nell'ambito del contratto già conferito e delle sue successive proroghe.

I concorsi ora conclusi sono stati programmati sulla base di fabbisogni definiti prima della fase di emergenza, quindi significativamente inferiori ai fabbisogni attuali, in particolare per alcune

aziende che hanno fatto ricorso ai succitati contratti a tempo determinato e libero professionali. Le regole applicate di norma allo scorrimento delle graduatorie concorsuali imporrebbero peraltro che i medici vincitori dei posti messi a concorso vengano assegnati esclusivamente ad essi, comportando in alcune casi le dimissioni di tale personale medico dalle aziende che lo ha assunto a tempo determinato o con incarichi libero professionali durante la perdurante emergenza Covid.

L'Ordinanza PGRT 19/2020 prevedeva che: "(...) al fine di garantire la tenuta complessiva e la continuità dei servizi, tenuto conto anche dell'attuale blocco dello svolgimento delle procedure concorsuali già bandite, in conseguenza del periodo di emergenza, al momento del completamento del concorso a tempo indeterminato per il quale sono state presentate le domande, tutti i medici risultati idonei e già assunti a tempo determinato saranno assunti a tempo indeterminato dall'Azienda presso cui prestano servizio, secondo l'ordine di graduatoria" e che "analogamente, al conseguimento della specializzazione, i medici presenti nella specifica graduatoria del concorso a tempo indeterminato, a cui sia stato conferito un incarico libero professionale, saranno assunti a tempo indeterminato dall'Azienda che ha conferito l'incarico, secondo l'ordine di graduatoria".

Per garantire la continuità dei servizi, nel rispetto delle norme e delle procedure concorsuali, nonché dei diritti di tutti i partecipanti ai suddetti concorsi, le aziende, terminato lo scorrimento a tempo indeterminato delle graduatorie, potranno utilizzare per coprire i fabbisogni di assunzioni a tempo indeterminato, gli eventuali titolari di incarichi a tempo determinato o libero professionali conferiti ai sensi dell'Ordinanza 19, nonché i medici che hanno di fatto svolto tali attività nell'ambito di un incarico precedentemente conferito, come sopra diffusamente esplicitato, presenti nelle graduatorie in oggetto e che non abbiano accettato incarichi a tempo indeterminato da parte di altre Aziende.

Considerata l'efficacia delle azioni condotte con l'ordinanza 19 e, di conseguenza, la riapplicazione di tali modalità nella presente ordinanza con quanto disposto nel precedente punto B), tenuto conto che le presenti disposizioni potranno trovare applicazione solo nel momento in cui, terminato lo scorrimento ordinario della graduatoria, le Aziende procederanno ad assunzioni a tempo indeterminato del personale oggetto del presente punto, gli effetti delle suddette disposizioni si potranno completare anche oltre la vigenza temporale della presente ordinanza.

#### **D) PERSONALE IN STATO DI QUIESCENZA**

1. In ragione del termine temporale necessario ad attivare le misure, di cui ai paragrafi precedenti, e, in ogni caso, della limitata disponibilità delle figure professionali attivabili con le misure predette, in conformità alle previsioni del DL 14/2020, art.1, comma 6, poi recepiti con legge n. 27 del 24 aprile 2020, possono essere conferiti incarichi di lavoro autonomo a personale medico e infermieristico collocato in quiescenza.

2. Per le finalità, di cui al punto1, il personale in stato di quiescenza può dichiarare la propria disponibilità contattando gli Uffici del personale delle Aziende ed Enti del SSR.

#### **E) SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI CONCORSI E SELEZIONI**

Le Commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi e selezioni possono svolgere i loro lavori con modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni

I membri delle commissioni possono singolarmente intervenire alla sessione di prova anche a distanza, in via telematica, purchè la prova avvenga in presenza di almeno un membro della commissione ed il segretario della stessa;

I soggetti convocati per una prova orale che si trovino impossibilitati a presenziare in ragione delle misure restrittive imposte dall'Autorità in materia di COVID nel periodo previsto per lo svolgimento delle prove orali, e non sia quindi possibile ovviare a tale impedimento differendo la data della prova stessa, possano svolgere la prova collegandosi in modalità telematica.

In tal caso, la Commissione organizzerà la prova orale del candidato al fine di garantire la pubblicità della stessa, l'identificazione del candidato, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità; in particolare:

- il candidato dovrà far pervenire alla Commissione, prima dello svolgimento della prova, autocertificazione con la quale si dichiara lo stato all'origine dell'impedimento a partecipare alla prova;
- in funzione di tale comunicazione la commissione riprogrammerà la data della prova orale del candidato, organizzandosi per lo svolgimento in modalità telematica, anche in ragione del numero di richieste pervenute;
- sarà cura dei candidati disporre, per la data di svolgimento delle prove orali in modalità telematica, di un supporto informatico (PC o Smartphone) con cuffie audio e webcam/videocamera e relativa connessione internet;
- ciascun candidato dovrà collegarsi munito di un valido documento di identità con fotografia per consentire l'identificazione;
- la prova orale si svolgerà in seduta pubblica, che potrà, a seconda delle esigenze, comprendere sia candidati in presenza che candidati collegati telematicamente o soli candidati collegati telematicamente (in quest'ultimo caso, se necessario, anche tutta la commissione potrà partecipare in modalità telematica); all'inizio della seduta verranno identificati tutti i candidati e vengono fornite le indicazioni relative allo svolgimento della stessa, con particolare riferimento alle seguenti prescrizioni obbligatorie per tutti i candidati che si colleghino telematicamente:
  - durante lo svolgimento delle singole prove orali dovranno rimanere accesi unicamente i microfoni della Commissione Giudicatrice e del candidato sottoposto a prova, oltreché le rispettive web-cam/videocamere e non sono ammesse altre persone nella stanza in cui risiede il candidato per lo svolgimento della prova orale e utilizzata per il collegamento;
  - una volta aperta la busta contenente la prova orale non è consentito al candidato esaminato allontanarsi dal collegamento né fisicamente, né disattivando microfono e webcam;
  - è assolutamente vietato l'uso di altri dispositivi elettronici oltre a quello necessario per il collegamento (smartphone/tablet/pc, ecc.), la consultazione di testi o fonti informative di qualsiasi natura, l'utilizzo della tastiera del dispositivo in uso, le comunicazioni interpersonali durante la prova orale, se non autorizzato dalla Commissione;
- il candidato deve consentire, a richiesta della Commissione, ogni opportuno controllo circa l'osservanza delle prescrizioni comunicate.

Le prove orali svolte telematicamente potranno essere seguite dai candidati e dall'eventuale pubblico presente nella sede di svolgimento della prova e dagli altri candidati collegati telematicamente per lo svolgimento della prova; sarà inoltre consentito la partecipazione come

pubblico anche ad altri soggetti che intendessero collegarsi per via telematica, in funzione della capacità del sistema di garantire la connessione. Questi ultimi dovranno formulare apposita richiesta alla commissione, che darà priorità a coloro che sono anche candidati.

-----  
Considerato che il DPCM del 3 novembre 2020 non prevede esplicitamente modifiche nelle modalità ordinarie di svolgimento delle prove concorsuali scritte, tanto da bloccarne l'esecuzione, ma nel contempo dispone, stante la situazione di emergenza, lo svolgimento dei concorsi per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, potranno essere previste, al fine di consentire lo svolgimento di questi ultimi in situazioni di significative assenze tra i candidati dovute a quarantena o isolamento fiduciario, modalità per lo svolgimento a distanza delle prove scritte, anche con caratteristiche diverse da quelle predisposte per il resto dei concorrenti in presenza, purché comportino analogo grado di difficoltà e tempo di esecuzione e non influenzino il regolare completamento della procedura concorsuale. I candidati che si trovassero nelle condizioni sopra descritte saranno tenuti a seguire le specifiche procedure ed a munirsi in tempo utile dei dispositivi di controllo indicati da Estar, a pena di esclusione dalla procedura selettiva.

## **F) DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto attiene le procedure di assunzione a tempo indeterminato e determinato, di cui ai punti precedenti, dovranno essere adottate tutte le misure idonee a garantire massima celerità per la presa di servizio del personale e la continuità dei servizi in essere, limitando per tutto il periodo dell'emergenza la mobilità, tra Aziende o all'interno dell'Azienda, del personale già in servizio a seguito del conferimento di nuovi incarichi a tempo indeterminato o determinato.

Si precisa in ultimo che nelle procedure di entrata in servizio dei soggetti reclutati con le predette modalità è da escludersi in quanto non compatibile con le norme ordinarie di diritto del lavoro pubblico, la richiesta al soggetto in via di assunzione di produrre qualsiasi tipo di autocertificazione dello stato di benessere in quanto l'idoneità al servizio è un requisito verificato sempre a cura del datore di lavoro. Questa disposizione vale ovviamente anche nei confronti di tutto il personale già in servizio anche nel caso di impiego presso strutture o reparti ad alto rischio di esposizione al contagio.

In ordine a tutte le procedure di reclutamento speciale di cui alla presente ordinanza sarà garantito, anche in forma agile, il diritto di informazione alle Organizzazioni Sindacali del livello interessato e ciò anche in relazione alle eventuali richieste di chiarimento rivolte dagli stessi sindacati ai competenti uffici di ESTAR e delle Aziende ed Enti interessati.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è valida, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- ai Prefetti;
- ai Sindaci del territorio toscano.
- ai Presidenti delle Province e della Città Metropolitana di Firenze
- ad ANCI

- alle Organizzazioni Sindacali
- alle Aziende ed Enti del SSR

I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art.14 del D.L. 14/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente